



REGOLAMENTO GENERALE E DIDATTICO PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA

(emanato con D.R. n. 2132 del 14 dicembre 2015)

INDICE

	<i>Pag.</i>
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	
Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Sede e rete formativa	3
TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E CORPO DOCENTE	
Art. 4 - Organi di governo della Scuola di Specializzazione	4
Art. 5 - Direzione delle Scuole di Specializzazione	4
Art. 6 - Composizione del Consiglio della Scuola e del Comitato Ordinatore	6
Art. 7 - Competenze del Consiglio della Scuola e del Comitato Ordinatore	7
Art. 8 - Riunioni del Consiglio della Scuola e del Comitato Ordinatore	8
Art. 9 - Corpo docente	8
Art. 10 - Rappresentanza dei medici in formazione specialistica	9
TITOLO III – PROCEDURE E TERMINI PER IMMATRICOLAZIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI, SOSPENSIONE, INCOMPATIBILITÀ, TRASFERIMENTO, RINUNCIA E ALTRI ATTI DI CARRIERA	
Art. 11 - Ammissione	10
Art. 12 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale	11
Art. 13 - Incompatibilità e attività compatibili	12
Art. 14 - Immatricolazione e iscrizione	13
Art. 15 - Tasse e contributi	13
Art. 16 - Copertura assicurativa	14
Art. 17 - Il contratto di formazione specialistica	14
Art. 18 - Impegni del medico in formazione specialistica	15
Art. 19 - Modalità di rilevazione delle presenze	16
Art. 20 - Assenze per malattia	16
Art. 21 - Assenze legate alla tutela della gravidanza, della maternità e della paternità	17
Art. 22 - Infortunio	18
Art. 23 - Recupero dei periodi di sospensione	18
Art. 24 - Assenze giustificate	19
Art. 25 - Assenze ingiustificate	20
Art. 26 - Trattamento economico	20



Art. 27 - Mensa	20
Art. 28 - Dotazioni di vestiario	20
Art. 29 - Idoneità fisica	20
Art. 30 - Sorveglianza sanitaria	21
Art. 31 - Trasferimento in uscita	21
Art. 32 - Trasferimento in entrata	21
Art. 33 - Rinuncia agli studi e decadenza	22
Art. 34 - Fondo di funzionamento della Scuola di Specializzazione	23

TITOLO IV – FORMAZIONE

Art. 35 - Formazione	23
Art. 36 - Caratteristiche della Formazione	23
Art. 37 - Formazione all'interno della rete formativa	26
Art. 38 - Formazione fuori rete formativa	28
Art. 39 - Regolamento didattico della Scuola e conseguimento del titolo	28
Art. 40 - Valutazione della formazione e attività assistenziali	29
Art. 41 - Tutor e altre figure di riferimento	31

TITOLO V – VALUTAZIONE

Art. 42 - Valutazione in itinere, passaggio all'anno successivo e commissioni esame di profitto	32
Art. 43 - Esame di diploma	34
Art. 44 - Sessioni straordinarie di esame finale	36

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 - Norma transitoria	36
Art. 46 - Disposizioni finali	36



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente in materia, dello Statuto e dei Regolamenti interni di Ateneo, l'organizzazione ed il funzionamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, di seguito denominate “Scuole” o “Scuole di Specializzazione”.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- a) “Medico in formazione specialistica/Specializzando”: lo studente in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia, iscritto alla Scuola e titolare del contratto di formazione specialistica;
- b) “Formazione specialistica”: il complesso delle attività didattiche formali e assistenziali, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole Scuole;
- c) “Contratto di Formazione Specialistica”: il contratto stipulato dal Medico in formazione specialistica con l'Università “G. d'Annunzio” e la Regione Abruzzo in base allo schema tipo di cui al D.P.C.M. 06/07/2007 con le eventuali modifiche approvate dagli Organi accademici dell'Ateneo;
- d) “Rete formativa”: l'insieme delle strutture universitarie ed assistenziali definite all'articolo 3, sia di sede che collegate o complementari, accreditate per ospitare la formazione medico-specialistica, secondo quanto previsto dal D.M. 29/03/2006. Tali strutture informano il pubblico circa la presenza di medici in formazione specialistica che operano al proprio interno.

Art. 3 - Sede e rete formativa

1. Le Scuole di Specializzazione hanno sede presso l'Università.
2. Le Scuole di Specializzazione dell'Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici afferiscono alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute. Limitatamente agli aspetti contabili esse afferiscono ai relativi Dipartimenti.
3. Le Scuole operano nell'ambito di una rete formativa. La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica.



4. La rete formativa è definita su base regionale o interregionale, di norma tra Regioni viciniori, in base a specifici Accordi o Protocolli di Intesa promossi dalle Università interessate. Le strutture extrauniversitarie afferenti alla rete formativa sono identificate dall'Università su proposta del Consiglio della Scuola.
5. La Scuola di Medicina e Scienze della Salute può istituire e attivare una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia.
6. Le Scuole di Specializzazione vengono attivate presso le singole sedi, fermo restando che si può procedere all'attivazione di una Scuola per regione o per aggregazioni di regioni in considerazione del contingente nazionale per singola tipologia di Scuola.
7. Le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Università (aggregazioni Scuole), al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposito accordo di collaborazione. La sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la Scuola è attivata; presso tale sede devono essere presenti le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della Scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004 (titolo congiunto). Le altre sedi universitarie appartengono alla rete formativa di cui ai precedenti commi del presente articolo.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E CORPO DOCENTE

Art. 4 - Organi di governo della Scuola di Specializzazione

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione:
 - a) il Direttore, ovvero il Presidente del Comitato Ordinatore nel caso di aggregazione di Scuole con sede amministrativa presso l'Università "G. d'Annunzio";
 - b) il Consiglio della Scuola di Specializzazione (CSS), ovvero il Comitato Ordinatore (CO) nel caso di aggregazione di Scuole con sede amministrativa presso l'Università "G. d'Annunzio". Nel Comitato Ordinatore (CO) è obbligatoriamente inserito il Coordinatore della sede aggregata non capofila.

Art. 5 - Direzione delle Scuole di Specializzazione



1. La Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola, appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori-scientifico disciplinari compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa.
2. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto da tutti i docenti della Scuola, inclusi i professori a contratto, tra i professori di ruolo che fanno parte del CSS medesimo, in apposita seduta convocata dal Direttore uscente, o in sua assenza, dal Decano, cioè dal Professore di I fascia, o in mancanza di II fascia, compreso tra gli aventi diritto al voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore o il Decano provvedono altresì a nominare la Commissione elettorale che sovrintende alle operazioni di voto e scrutinio, costituita da tre componenti della Scuola, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione purché abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto; qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a un ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti, prevalendo in caso di parità il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Il personale dirigente del Servizio sanitario regionale delle strutture coinvolte nell'attività didattica che abbia assunto il titolo di Professore a contratto concorre all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso.
4. Le elezioni per il Direttore di Scuola di Specializzazione sono indette con congruo anticipo, di norma almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.
5. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Non si può essere Direttore di più di una Scuola.
6. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola e della regolare tenuta delle attività formative, in particolare:
 - convoca il CSS o il CO, lo presiede e ne cura l'attuazione delle deliberazioni;
 - adotta provvedimenti d'urgenza su materie di competenza del CSS o CO sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima seduta utile;
 - svolge tutte le funzioni di programmazione, gestione e coordinamento ad lui demandate dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento;



- può nominare, con proprio atto, sentito il CSS, un Vice Direttore che lo sostituisca in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni. Il Vice Direttore può essere nominato tra i professori di ruolo appartenenti al(i) settore(i) scientifico-disciplinare(i) di riferimento della Scuola di Specializzazione, ovvero, in assenza, ai settori scientifico-disciplinari affini.

7. Nel caso di aggregazione di Scuole con sede amministrativa presso l'Università "G. d'Annunzio" le competenze del Direttore della Scuola sono affidate al Presidente del Comitato Ordinatore che, in base agli Accordi di collaborazione, è il Coordinatore della sede amministrativa, nominato dalla Scuola di Medicina e Scienze della Salute, su individuazione del Comitato Ordinatore, tra i professori di ruolo appartenenti al settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola di Specializzazione. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, il coordinamento della Scuola è affidato ad un Professore di ruolo di uno dei settori-scientifico disciplinari compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa.

8. Al Direttore/Presidente di Scuola di Specializzazione si applicano le incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia e dallo Statuto di Ateneo.

Art. 6 - Composizione del Consiglio della Scuola e del Comitato Ordinatore

1. Il Consiglio della Scuola (CSS) è composto dai docenti della Scuola di Specializzazione compresi gli eventuali professori a contratto provenienti dalle strutture del servizio sanitario nazionale appartenenti alla rete formativa e da una rappresentanza degli specializzandi (fino ad un massimo di 5) secondo le modalità di cui al successivo articolo 10.

2. Il Comitato Ordinatore (CO) è composto dal Coordinatore della sede amministrativa che lo presiede e da un numero pari di docenti, e comunque non meno di due, per ogni sede aggregata e da una rappresentanza degli specializzandi (fino ad un massimo di 5). Fra i docenti del CO appartenenti alla sede aggregata non capofila deve essere incluso il Coordinatore della sede aggregata non capofila.

3. La mancanza della rappresentanza elettiva degli Specializzandi non inficia la valida costituzione dell'organo.

4. Possono partecipare alle adunanze del CSS/CO, su invito del Presidente e a titolo consultivo, i Tutor della Scuola di Specializzazione.



Art. 7 - Competenze del Consiglio della Scuola e del Comitato Ordinatore

1. Il CSS e il CO deliberano e provvedono, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, in merito:

- a) alla predisposizione e modifica degli ordinamenti e dei regolamenti didattici della Scuola di Specializzazione da proporre alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute che li sottoporrà al Senato Accademico per il prescritto parere e alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) alla programmazione della didattica del corso all'inizio di ogni Anno Accademico;
- c) alla copertura degli insegnamenti attivati in base alla disponibilità interna e alla formulazione della proposta alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute di conferimento degli insegnamenti esterni;
- d) alla formulazione dei percorsi formativi individuali degli specializzandi con le relative modalità di svolgimento delle attività teoriche e delle attività professionalizzanti, con particolare riferimento alle necessità di rotazione degli specializzandi nell'ambito di strutture del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola di Specializzazione e con priorità per quello dell'Azienda sanitaria di riferimento o delle strutture convenzionate; alla valutazione della congruità delle richieste del singolo specializzando con il percorso formativo;
- e) alla individuazione dei tutor ai quali è affidata la responsabilità di indirizzo e valutazione qualitativa dell'approfondimento del singolo medico in formazione specialistica;
- f) al monitoraggio interno e alla cura della documentazione delle attività formative attraverso la predisposizione del libretto-diario delle attività didattiche frontali e professionalizzanti;
- g) nel caso di Scuola di Specializzazione con sede amministrativa presso l'Università "G. d'Annunzio" alla quale siano aggregate Scuole di Specializzazione della stessa tipologia di altri atenei, all'assegnazione, all'inizio delle attività formative, di ciascun specializzando all'ateneo aggregato presso il quale egli svolgerà in prevalenza l'attività formativa;
- h) alla formulazione della proposta di inserimento nella rete formativa della Scuola delle strutture sanitarie pubbliche e/o private, regionali o extraregionali, verificata la loro congruità agli standard e ai requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente;
- i) all'autorizzazione degli specializzandi allo svolgimento di attività formativa fuori rete formativa o all'estero;



- l) al riconoscimento dell'attività svolta dagli specializzandi fuori rete formativa o all'estero;
 - m) ai trasferimenti in entrata e in uscita degli specializzandi;
 - n) all'ammissione degli specializzandi all'esame di profitto annuale e all'esame di diploma;
 - o) alla nomina delle commissioni degli esami di profitto annuali;
 - p) alla formulazione della proposta, da inoltrare al Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, relativa alla composizione della commissione dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione;
 - q) alla proposta e definizione, secondo la normativa vigente, di convenzioni diverse da quelle inerenti la rete formativa, la cui approvazione rimane di pertinenza del Rettore o suo Delegato.
 - r) alla costituzione di eventuali Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e tutorato.
2. Al CSS e al CO sono inoltre attribuite le ulteriori competenze derivanti dall'applicazione della legislazione vigente, dello Statuto e dei regolamenti dell'Università "G. d'Annunzio".

Art. 8 - Riunioni del Consiglio della Scuola e del Comitato Ordinatore

1. Il CSS e il CO sono convocati rispettivamente dal Direttore e dal Presidente, tramite comunicazione inoltrata via e-mail con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi o in via d'urgenza 24 ore prima.
2. Il CSS e il CO si riuniscono almeno due volte l'anno, o qualora sia ravvisata la necessità ovvero quando richiesto da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio o il Comitato Ordinatore.
3. Le sedute sono valide quando vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti. Salvo diverse disposizioni di legge, le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore o del Presidente. Le votazioni, di regola, si effettuano a scrutinio palese.
4. La partecipazione alle riunioni del CSS/CO può avvenire anche in teleconferenza/videoconferenza o per via telematica, a condizione che sia garantito lo scambio dei documenti relativo agli argomenti trattati e che venga redatto relativo verbale.
5. Tutti gli atti del Corso di Specializzazione sono conservati presso la Direzione del Corso stesso.
6. I verbali devono essere trasmessi alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute.

Art. 9 - Corpo docente

Regolamento generale e didattico per la formazione specialistica di area sanitaria



1. Il corpo docente delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori universitari e da personale operante nelle Strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola, nominato dagli organi deliberanti dell'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del D.M. 21 maggio 1998, n. 242.
2. Il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola. Inoltre il corpo docente di ciascuna Scuola è determinato ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 368/99.
3. L'affidamento degli incarichi di insegnamento ai Dirigenti di unità operative delle strutture sanitarie della rete formativa o struttura assimilabile del territorio, nonché l'affidamento a docenti non appartenenti alla rete formativa, sono disciplinati dalla normativa vigente.
4. L'attività didattica viene svolta contestualmente alla attività assistenziale, salvaguardando le esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica frontale presso la sede della Scuola, per il personale del SSR, è necessario il nulla osta degli organi competenti della rispettiva direzione aziendale. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo, affidate a personale universitario strutturato o a personale del SSN, previo assenso della rispettiva Struttura Sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.
5. I docenti partecipano alle attività formative e culturali della Scuola, esplicano attività didattica e formativa, svolgono attività valutativa sia formale che sul campo e continuativa. Essi si attengono in modo vincolante alle deliberazioni del CSS/CO; svolgono attività didattica programmata sotto forma di lezioni frontali, seminari -anche interdisciplinari-, brevi corsi monografici, discussione di casi clinici, ecc.; contribuiscono, nell'ambito del CSS/CO, all'elaborazione del piano didattico; partecipano alle Commissioni esaminatrici in particolare per l'esame di fine anno qualora coinvolti negli obiettivi di formazione di quell'anno di corso specifico.

Art. 10 - Rappresentanza dei medici in formazione specialistica

1. I Rappresentanti dei medici in formazione specialistica nel Consiglio della Scuola sono eletti dagli iscritti alla Scuola di Specializzazione fino ad un massimo di 5 unità. La durata del mandato è pari ad un biennio e decorre dalla data delle elezioni.



2. L'elettorato attivo e passivo spetta agli specializzandi in corso e in regola con il pagamento delle tasse. La votazione avviene con voto segreto; ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti. A parità di voti risulterà eletto lo specializzando con minore anzianità curricolare nella Scuola; in caso di ulteriore parità, lo specializzando con minore anzianità anagrafica.
3. Le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi sono indette dal Direttore della Scuola di Specializzazione/Presidente del CO con proprio provvedimento, almeno cinque giorni prima della data delle votazioni. Tale provvedimento, con valore di convocazione per gli aventi diritto, deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
4. In caso di anticipata cessazione dalla carica, si procede alla sostituzione dello specializzando con il primo dei non eletti. In caso di impossibilità di surroga, la sostituzione avviene mediante nuove elezioni; il mandato del nuovo rappresentante termina con quello degli altri rappresentanti già in carica.
5. I Rappresentanti dei medici in formazione specialistica nel Consiglio della Scuola hanno funzioni propositive e consultive nelle materie concernenti la loro formazione specialistica.

TITOLO III – PROCEDURE E TERMINI PER IMMATRICOLAZIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI, SOSPENSIONE, INCOMPATIBILITÀ, TRASFERIMENTO, RINUNCIA E ALTRI ATTI DI CARRIERA

Art. 11 - Ammissione

1. L'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando nazionale di ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria.
2. Il numero dei posti messi a concorso è determinato dalla programmazione nazionale, stabilito di concerto tra il *Ministero della Salute* e il *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca* e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole.
3. L'Università' può attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le Scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. I contratti sono attivati



purché i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati sulla base della graduatoria nazionale redatta dal Ministero per ciascuna tipologia di Scuola. L'Università assicura il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di Specializzazione e provvede al relativo onere con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Art. 12 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può prevedere, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 368/1999, l'assegnazione di posti riservati ed in soprannumero esclusivamente alle seguenti categorie:

a) Medici Militari. Ai sensi dell'art. 757 del D. Lgs. n. 66/2010, recante "Codice dell'ordinamento militare", possono concorrere per la riserva dei posti disponibili per le esigenze della Sanità Militare i candidati in possesso di formale atto di designazione da parte della Direzione Generale della Sanità Militare, per un contingente non superiore al 5% individuato nell'ambito della programmazione di cui all'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 368/1999, d'intesa con il Ministero della Difesa. Nel bando di ammissione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria sono specificate le singole Scuole presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia.

b) Personale medico di ruolo del SSN. Ferme restando le esclusioni di cui al parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda n. 5311/2005, la specifica categoria destinataria della riserva (10%) di cui al comma 4, dell'art. 35 del D. Lgs. n. 368/1999 è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio presso strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola. I posti in soprannumero sono assegnati alle diverse tipologie di Scuola ed alle specifiche Scuole nel rispetto delle maggiori esigenze delle singole Regioni e Province autonome espresse dal Ministero della Salute e nel limite della capacità ricettiva delle singole sedi.

c) Medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo ex art.35, comma 3, del D. Lgs. n. 368/1999 e Medici extracomunitari di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 14 gennaio 1999, n. 4. In attuazione della Legge n. 49/1987 ed ai sensi del comma 3 dell'art. 35, del D. Lgs. n. 368/1999, è



stabilito, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. Parimenti d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stabilita una riserva in sovrannumero di posti per i medici extracomunitari che siano destinatari per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. La ripartizione tra le singole sedi dei posti riservati è effettuata nel limite della capacità ricettiva delle singole sedi.

d) Sanità della Polizia di Stato. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 368/1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della Sanità della Polizia di Stato.

2. Tutti i soggetti rientranti nelle categorie di cui al precedente comma devono necessariamente aver superato le prove di ammissione e svolgere l'attività formativa presso la sede individuata dal Consiglio della Scuola nell'ambito della propria rete formativa. A tale obbligo è, pertanto, tenuto anche il personale medico di ruolo del SSN, che dovrà svolgere tale attività formativa anche durante l'orario ordinario di servizio, con il consenso della Struttura sanitaria di appartenenza, e dovrà presentare pertanto, nell'ambito della procedura di iscrizione, un atto formale della Direzione Sanitaria dell'Azienda sanitaria di appartenenza in cui nel segnalare le attività di servizio svolte dal dipendente sia esplicitato il consenso della Struttura sanitaria di appartenenza a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, l'attività formativa presso le strutture della Scuola di Specializzazione destinataria del posto riservato SSN. Non è consentito che i medici di cui trattasi possano svolgere il previsto percorso formativo pratico a tempo pieno e le altre attività formative previste dal CSS/CO nell'ambito del reparto dell'Azienda/Ente del SSN di provenienza, pur se corrispondente alla Specializzazione scelta, in quanto la maggior parte del percorso formativo deve svolgersi necessariamente presso l'Ateneo le cui strutture siano state valutate prioritariamente ai fini dell'accreditamento. Per una completa e armonica formazione professionale il medico dipendente è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori e attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 13 - Incompatibilità e attività compatibili



1. Per tutta la durata della formazione specialistica al medico in formazione specialistica è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione e accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche o private.
2. Agli specializzandi è consentita l'attività di sostituzione, a tempo determinato, dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e l'iscrizione agli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. I medesimi specializzandi possono essere occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti in detti elenchi. Tali attività devono essere comunque svolte al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e previa comunicazione al CSS/CO.
3. E' assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.
4. L'iscrizione alla Scuola di Specializzazione è incompatibile con l'iscrizione al corso di formazione specifica in Medicina generale ed ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del dottorato di ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45.

Art. 14 - Immatricolazione e iscrizione

1. L'immatricolazione avviene nei tempi e con le modalità previste nel bando nazionale di ammissione alle Scuole mediante presentazione della documentazione richiesta dall'Università.
2. L'iscrizione agli anni successivi al primo avviene mediante versamento della contribuzione dovuta e presentazione della documentazione richiesta al Settore competente entro le date stabilite dal Ministero o al termine di eventuali periodi di recupero. Qualora alle precedenti date di scadenza non sia stato programmato l'esame annuale di profitto l'iscrizione sarà accolta con riserva e resterà sospesa fino all'acquisizione dei verbali relativi all'effettivo superamento dell'esame medesimo.

Art. 15 - Tasse e contributi

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le scadenze determinati annualmente dagli organi di governo dell'Università.



2. Gli specializzandi che non siano in regola con il pagamento della contribuzione dovuta non possono ottenere alcuna certificazione, né possono essere ammessi a sostenere gli esami (di profitto e di diploma).

Art. 16 - Copertura assicurativa

1. L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

2. La copertura assicurativa non è estesa alla responsabilità per "colpa grave".

3. Qualora l'attività di formazione sia svolta in struttura diversa da quella di sede ma comunque appartenente alla Rete formativa della Scuola, o regolata da apposita convenzione con la Scuola di appartenenza, tale sede provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, salvo diversa disposizione contenuta nella convenzione medesima.

4. Qualora i periodi di frequenza all'estero vengano svolti in Paesi nei quali l'Azienda sanitaria non garantisca la copertura assicurativa di cui al comma 1, tale copertura sarà a carico del medico in formazione specialistica.

Art. 17 - Il contratto di formazione specialistica

1. All'atto dell'iscrizione alle Scuole di Specializzazione nel settore dell'area medica, chirurgica e dei servizi clinici, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica redatto in conformità alle norme vigenti.

2. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole Scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.



3. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
4. Il contratto è stipulato con l'Università, ove ha sede la Scuola di Specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della Scuola di Specializzazione.
5. Il contratto ha durata annuale ed è rinnovabile di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di Specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti e fatte salve tutte le cause di risoluzione anticipata.
6. La decorrenza del contratto relativa ad anni successivi al primo potrebbe non coincidere con la data di avvio dell'anno accademico di riferimento nei casi in cui sia prevista la sospensione della carriera.
7. Il rapporto instaurato cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 37 in materia di risoluzione anticipata del contratto e dall'art. 40 del D. Lgs n. 368/99 in materia di sospensione del periodo di formazione (art. 23 del presente Regolamento).
8. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D. Lgs. 368/1999:
 - a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
 - b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 - c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di comporta (un anno), nell'ambito della durata del corso di Specializzazione;
 - d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della Scuola di Specializzazione frequentata.
9. Le eventuali controversie sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.
10. In caso di anticipata risoluzione del contratto, il medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione.

Art. 18 - Impegni del medico in formazione specialistica

1. L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, comprensivo delle attività assistenziali e di didattica formale.



2. La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Al medico in formazione Specialistica deve essere garantita la regolare frequenza alle attività di didattica formale.
3. Il medico in formazione specialistica deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica che il CSS/CO della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo medico in formazione.
4. Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola su cinque o sei giorni, in relazione alle specifiche esigenze delle Scuole di Specializzazione.
5. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale di ruolo.

Art. 19 - Modalità di rilevazione delle presenze

1. La presenza del medico in formazione viene accertata, di regola, mediante un sistema automatizzato di rilevazione degli ingressi e delle uscite, a tal fine al medico medesimo viene assegnato un “badge” magnetico strettamente personale.
2. Qualora siano riscontrate assenze, l'interessato dovrà darne giustificata motivazione al Direttore della Scuola ovvero al Coordinatore della Sede.
3. Il medico in formazione che frequenti sedi ove non è previsto il controllo automatizzato, deve attestare la propria presenza mediante la firma di apposito “foglio di presenza”, controfirmato dal tutor a cui è stato assegnato che si fa garante del rispetto dell'orario previsto dalla normativa vigente. Il Direttore della Scuola/Coordinatore di sede acquisisce l'attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica da parte del Responsabile dell'Unità Operativa, lo controfirma e lo comunica al Settore competente.

Art. 20 - Assenze per malattia

1. Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.
2. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, o di prosecuzione di un precedente periodo di malattia, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente il Direttore della Scuola/Coordinatore di sede ed è tenuto ad esibire agli stessi, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax o



consegnato da altra persona a ciò delegata. Al fine del computo del periodo di comporta (un anno) si considerano anche i periodi di malattia, compresi i giorni non lavorativi che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica.

Art. 21 - Assenze legate alla tutela della gravidanza, della maternità e della paternità

1. Il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola/Coordinatore di sede, alla struttura nella quale svolge la formazione, al medico competente e al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione che fossero necessarie a tutela della salute della gestante e del nascituro, a norma delle leggi vigenti.

2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.

3. Il medico in formazione specialistica è tenuto a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia, nonché di quanto previsto in materia di flessibilità dell'astensione obbligatoria. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Direzione della Scuola e al Settore competente dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data d'inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

4. Il medico in formazione specialistica ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta alla Direzione della Scuola/Coordinatore di Sede e al Settore competente dell'Università. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, previo parere vincolante del medico competente dell'Università. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l'istituto della flessibilità. In tal caso, la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto ed avrà durata, comunque, di almeno cinque mesi.

5. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità (analogamente si procede in caso di adozione), il medico in formazione specialistica, ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dalla normativa vigente, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa



comunicazione alla Direzione della Scuola/Coordinatore di sede e al Settore competente dell'Università, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.

6. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parenterale è concessa anche al padre, medico in formazione specialistica, in alternativa alla madre nei casi previsti dalla normativa vigente.

7. La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione di un terzo dell'impegno orario stesso, pari a due ore giornaliere, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare ai fini dell'ammissione all'esame finale. Durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

8. Resta ferma l'applicazione alla formazione medico specialistica delle disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., in merito al lavoro notturno.

Art. 22 - Infortunio

1. In caso di infortunio il medico in formazione specialistica informa immediatamente il Direttore della Scuola/Coordinatore di sede, segnalando le cause che hanno determinato l'infortunio.

2. L'infortunato deve recarsi al più vicino pronto soccorso chiedendo il rilascio di idonea certificazione.

3. La certificazione dell'infortunio deve essere tempestivamente inoltrata al Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali.

4. L'infortunio deve essere chiuso da un apposito certificato medico che dichiari l'infortunato clinicamente guarito.

5. L'assenza dovuta ad infortunio determina in ogni caso la sospensione dell'attività formativa.

Art. 23 - Recupero dei periodi di sospensione

1. Il periodo di sospensione di cui agli artt. 20, 21 e 22 del presente Regolamento saranno comunicati a cura del medico in formazione specialistica al Direttore della Scuola/Coordinatore di



sede ed agli Uffici preposti dell'Ateneo, per i relativi provvedimenti di competenza, al fine di sospendere la formazione e modificare l'importo del trattamento economico, nei casi previsti.

2. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile), limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

3. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione.

4. L'esame di profitto deve essere sempre sostenuto al termine del periodo di recupero relativo all'anno di corso, mentre quello di diploma dopo il completamento dell'intera formazione.

5. Durante il recupero dei periodi di sospensione l'assenza giustificata è autorizzata a discrezione della direzione della Scuola/Coordinatore di sede.

Art. 24 - Assenze giustificate

1. Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola/Coordinatore di sede.

2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola/Coordinatore di sede che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata, di cui il medico in formazione può usufruire. Il medico in formazione specialistica è tenuto a presentare attestazione di partecipazione all'evento scientifico da recapitare al Settore competente dell'Università.

3. Il medico in formazione specialistica è tenuto in ogni caso ad allontanarsi dalla struttura sanitaria dopo dodici ore di servizio consecutive (riposo compensativo), o a seguito di attività assistenziali che comportino esposizione a radiazioni ionizzanti (rischio radiologico), al pari di quanto previsto per il personale di ruolo.



Art. 25 - Assenze ingiustificate

1. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.
2. Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i quindici giorni complessivi annui, vanno recuperate al termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale, secondo le modalità stabilite dal CSS/CO.

Art. 26 - Trattamento economico

1. Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo, parte fissa e parte variabile, secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente.
2. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dall'Università ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. Il medico in formazione specialistica, ai fini previdenziali, è iscritto alla gestione separata presso l'INPS.

Art. 27 - Mensa

1. Il medico in formazione specialistica ha diritto ad accedere alla mensa delle strutture dove svolge la propria attività pratica a seguito di opportune intese tra l'Università e tali strutture.

Art. 28 - Dotazioni di vestiario

1. Al medico in formazione specialistica è fornito in dotazione un vestiario pari a quello spettante al personale strutturato a cura e spese delle Aziende Sanitarie a cui fanno capo le Unità Operative in cui il medico in formazione opera, secondo quanto previsto dalle apposite convenzioni.

Art. 29 - Idoneità fisica

1. Il medico in formazione specialistica, prima dell'inizio dell'attività formativa, viene sottoposto agli accertamenti necessari al rilascio della certificazione di idoneità prevista dalle normative vigenti in materia.



2. Al riguardo, il medico in formazione è tenuto ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalla legge per il personale medico del SSN.
3. Gli accertamenti sanitari preliminari e periodici in caso di eventuale esposizione a fonti radianti e la fornitura di strumenti di controllo e protezione sono a carico dell'Azienda sanitaria a cui fa capo l'Unità Operativa in cui il medico in formazione opera.

Art. 30 - Sorveglianza sanitaria

Ai medici in formazione specialistica si estendono tutte le misure di protezione e controllo nei confronti di tutti i rischi occupazionali previsti per legge con oneri a carico dell'Azienda Sanitaria presso cui si svolgono i tirocini professionalizzanti; l'Azienda Sanitaria si impegna, tramite i propri servizi, a garantire lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti.

Art. 31 - Trasferimento in uscita

1. Il trasferimento dei medici in formazione specialistica è consentito solo tra Scuole della stessa tipologia e a conclusione dell'anno di corso, previa ammissione all'anno successivo. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.
2. La richiesta da parte dello specializzando, debitamente motivata per ragioni eccezionali e documentata, deve essere inoltrata al Magnifico Rettore dell'Università "G. d'Annunzio" almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico attraverso apposito modulo a cui allegare il nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola di destinazione.
3. Il trasferimento in uscita in ogni caso si perfeziona solo a seguito di nulla osta da parte del CSS/CO e dei Rettori delle Università interessate per gli aspetti di loro competenza.
4. È responsabilità del richiedente verificare le scadenze, i termini e gli ulteriori vincoli posti dalla sede universitaria verso la quale chiede il trasferimento.
5. Qualora la richiesta di trasferimento riguardi una Scuola aggregata, l'Università di riferimento è quella della sede amministrativa.
6. Per i contratti regionali sono ammessi trasferimenti solo intra Regione e non extra Regione. Il trasferimento per titolari di contratto aggiuntivo finanziato da enti/impresе non è ammesso.

Art. 32 - Trasferimento in entrata



1. Il trasferimento da altro Ateneo, per anni successivi al primo, è possibile a seguito di presentazione della domanda al Magnifico Rettore dell'Università "G. d'Annunzio", su apposito modulo, almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno di corso. Alla domanda devono essere allegati: a) autocertificazione con esami sostenuti e durata legale del corso; b) nulla osta rilasciato dal CSS/CO dell'Università di provenienza. L'accoglimento della domanda di trasferimento è comunque subordinato all'ammissione all'anno successivo a seguito del superamento dell'esame di profitto previsto.
2. Il trasferimento è in ogni caso possibile solo nei limiti dei posti vacanti o della capacità ricettiva della Scuola e previo nulla osta da parte del CSS/CO della Scuola ricevente.
3. Il rilascio del nulla osta da parte della Scuola ricevente è subordinato alla verifica di equivalenza delle attività formative previste dai Regolamenti delle due Scuole di Specializzazione. Al Consiglio del CSS/CO della Scuola compete la valutazione dei percorsi formativi svolti presso la Scuola di provenienza, in funzione della corretta definizione del Percorso Formativo.
4. Successivamente al ricevimento del foglio di congedo dall'Università di provenienza lo specializzando sarà convocato dal Settore competente per il perfezionamento dell'iscrizione e la firma del contratto di formazione specialistica.
5. Qualora la richiesta di trasferimento riguardi una Scuola aggregata, l'Università di riferimento è quella della Scuola sede amministrativa.

Art. 33 - Rinuncia agli studi e decadenza

1. Il medico in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Direzione della Scuola e al Settore competente indicando la data di cessazione dell'attività.
2. Oltre alla rinuncia sono causa di risoluzione anticipata del contratto e di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di Specializzazione:
 - a) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 - b) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;
 - c) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di Specializzazione.



3. Il Direttore della Scuola/Presidente del CO è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Settore competente del verificarsi di eventi che comportino la decadenza /risoluzione del contratto di formazione specialistica.

Art. 34 - Fondo di funzionamento della Scuola di Specializzazione

1. Sul fondo di funzionamento della Scuola, che viene assegnato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, sono ammesse le spese necessarie alla gestione della Scuola e alla mobilità dei medici in formazione specialistica. Per la mobilità è prevista la possibilità di richiedere il rimborso spese per le missioni svolte per motivi di formazione, nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente e al Regolamento di Ateneo sulle missioni.

2. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica partecipi a specifici progetti di ricerca per i quali debba effettuare viaggi in Italia o all'estero il rimborso potrà essere altresì effettuato sul fondo del progetto stesso.

TITOLO IV – FORMAZIONE

Art. 35 - Formazione

Le Scuole di Specializzazione di area medica afferiscono alle seguenti tre aree: Area Medica, Area Chirurgica e Area dei Servizi Clinici. Nell'ambito delle singole aree le Scuole sono aggregate in Classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali comprese le attività denominate di tronco comune.

Art. 36 - Caratteristiche della Formazione

1. Per il conseguimento del Titolo di Specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi di area medica, chirurgica e dei servizi clinici lo specialista in formazione deve acquisire 180 CFU complessivi, per le Scuole articolate in tre anni; 240 CFU complessivi, per le Scuole articolate in quattro anni di corso, e 300 CFU complessivi per i percorsi formativi delle Scuole articolate in cinque anni di corso.

2. I percorsi didattici sono articolati nelle attività formative, preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da Settori scientifico disciplinari.

3. Le attività formative ed i relativi CFU sono così ripartiti:



- a) attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
- b) attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 155 CFU per le Scuole articolate in tre anni di corso; 210 CFU per le Scuole articolate in quattro anni di corso e 270 CFU per le Scuole articolate in cinque anni di corso;
- c) attività affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
- d) attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 10/15 CFU;
- e) altre attività a cui sono assegnati 5 CFU.

4. Almeno il 70% del complesso delle attività formative è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), pari almeno a 126 CFU per le tipologie di Scuole articolate in tre anni di corso, 168 CFU per le tipologie di Scuole articolate in quattro anni di corso e 210 CFU per le tipologie di Scuole articolate in cinque anni di corso. I CFU professionalizzanti hanno un peso in ore lavoro dello specializzando pari ad almeno 30 ore per CFU, tali da equiparare l'impegno orario dello specializzando a quello previsto dal SSN. Tenuto conto di quanto previsto dall'art.1 del DPR n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni, l'attività didattica all'interno delle Scuole di Specializzazione rientra nei compiti didattici dei Professori e Ricercatori universitari.

5. Le attività di base comprendono uno o più ambiti, e i relativi settori scientifico disciplinari, finalizzati all'acquisizione di conoscenze generali comuni per la preparazione dello specializzando nelle varie tipologie di Scuole comprese nella classe. I CFU relativi a tali attività formative sono conteggiati dai docenti nella propria attività didattica frontale ai sensi di quanto previsto in termini di espletamento del carico didattico personale del docente come previsto dalle norme vigenti.

6. Le attività caratterizzanti sono articolate in almeno:

- un ambito denominato tronco comune identificato dai settori scientifico disciplinari utili all'apprendimento di saperi comuni, coordinato da un docente della classe, che nell'area medica e nell'area chirurgica va identificato, di norma, nel docente di Medicina interna e nel docente di Chirurgia generale, mentre nell'area dei servizi clinici corrisponde al titolare della disciplina prevalente in ciascuna classe.

Al tronco comune sono dedicati di norma da un minimo di 15 CFU fino ad un massimo di 30 CFU per le tipologie di Scuole articolate in tre o quattro anni di corso e da un minimo di 15 ad un massimo di 60 CFU per le tipologie di Scuole articolate in cinque anni di corso. I CFU del tronco comune sono dedicati ad attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio). Nell'Area medica e



nell'Area chirurgica, i suddetti CFU devono essere dedicati ad attività professionalizzanti cliniche interne alla rispettiva classe, e nella classe della Medicina clinica generale e specialistica e delle Chirurgie generali e specialistiche, rispettivamente, ad attività professionalizzanti cliniche di Medicina Interna e di Chirurgia Generale. Nell'Area dei Servizi le attività professionalizzanti di Tronco comune sono differenziate per Classe, alcune tipologie dell'Area dei Servizi possono avere CFU dedicati ad attività professionalizzanti cliniche di Area Medica o Chirurgica in relazione alle specifiche esigenze del percorso formativo;

- un ambito denominato discipline specifiche della tipologia identificato da uno o più Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione.

Alle discipline specifiche della tipologia sono assegnati da un minimo di 125 ad un massimo di 195 CFU per le Scuole articolate in tre o quattro anni e da 210 ad un massimo di 255 CFU per le Scuole articolate in cinque anni di corso.

7. Il 30% dei CFU di attività formativa di tipo non professionalizzante dell'ambito denominato discipline specifiche della tipologia è conteggiato dai docenti dei Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione nella propria attività didattica frontale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in termini di espletamento del carico didattico personale del docente.

8. Le attività affini, integrative e interdisciplinari comprendono uno o più ambiti, identificati da settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari. I CFU relativi ai SSD delle attività affini ed integrative possono essere inseriti nelle attività caratterizzanti.

9. Le attività finalizzate alla prova finale comprendono crediti destinati alla preparazione della tesi per il conseguimento del Diploma di specializzazione. Tali CFU sono anche utili alla preparazione scientifica dello specializzando che dovrà essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante.

10. Le attività di cui al comma 3, lett. e), comprendono crediti finalizzati all'acquisizione di abilità linguistiche, informatiche e relazionali. Tra tali attività sono comprese, in particolare, quelle per l'apprendimento della lingua inglese a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l'aggiornamento e l'educazione medica continua. Tali CFU sono anche utili alla ulteriore preparazione scientifica dello specializzando che dovrà essere considerata una parte integrante del percorso formativo professionalizzante.



11. Le attività formative e i relativi CFU saranno distribuiti secondo la normativa di ciascuna Scuola.
12. Di norma, la formazione viene svolta utilizzando prevalentemente le strutture sanitarie di riferimento.
13. Sono altresì possibili periodi di formazione presso strutture convenzionate con la Scuola di Specializzazione e facenti parte della rete formativa della stessa, o esterne alla rete formativa.
14. La durata massima della frequenza in strutture diverse da quelle di sede, fatte salve eventuali disposizioni normative diverse, non deve superare il tempo strettamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi collegati alla scelta della struttura stessa.
15. Durante il percorso formativo lo specializzando potrà svolgere attività presso istituzioni fuori rete formativa o estere per una durata massima di 18 mesi.
16. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 368/1999, lo specializzando inserito nella rete formativa assume progressiva responsabilità durante il periodo formativo, con particolare riguardo all'ultimo anno del corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal Tutor nel Libretto-diario.
17. La formazione medico-specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale il medico è assegnato dal CSS/CO, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolati alle direttive ricevute dal tutore e sotto il suo controllo, d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture presso cui si svolge la formazione.
18. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.
19. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal CSS/CO in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici.
20. Il presente articolo si applica agli immatricolati a decorrere dall'a.a. 2014/2015 e in caso di opzione per l'Ordinamento di cui al D.I. n. 68/2015.

Art. 37 - Formazione all'interno della rete formativa



1. La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione.
2. Nel caso di aggregazione di Scuole di Specializzazione di più Atenei, la rete formativa complessiva è data dall'insieme delle reti formative di ciascuna delle Scuole di Specializzazione aggregate.
3. Sono parte della rete formativa prioritariamente le “strutture di sede” della Scuola di Specializzazione, cioè le strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area sanitaria, nonché la gestione delle relative attività e il coordinamento e la direzione delle stesse.
4. Possono inoltre essere inserite nella rete formativa “strutture-collegate” della stessa specialità della struttura di sede, convenzionate per raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione specialistica. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria che extra-universitaria, sia nell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento che non.
5. Sono invece “strutture complementari” quelle strutture convenzionate di supporto, di specialità diversa da quella della struttura di sede a cui afferiscono servizi, attività, laboratori non altrimenti presenti che possono anche non essere accreditate.
6. Ciascuna convenzione finalizzata ad inserire una struttura collegata o complementare nella rete formativa della Scuola di Specializzazione è approvata, per la parte universitaria, dal Consiglio della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, previa delibera favorevole del Consiglio della Scuola/CO della Scuola di Specializzazione.
7. Le convenzioni di cui al precedente comma 6 possono essere perfezionate solo se l'Università “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara abbia preventivamente acquisito formale lettera di intenti finalizzata alla stipula dalla struttura interessata. Nel caso di convezione con “struttura collegata” la lettera di intenti deve contenere le indicazioni relative al possesso dei requisiti necessari per l'accREDITAMENTO.
8. Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.
9. L'organizzazione delle attività di tirocinio prevede la turnazione dei medici in formazione tra le strutture della rete formativa, ai fini dell'acquisizione di conoscenze e competenze specialistiche in



diversi campi. Per i periodi di formazione che devono essere svolti al di fuori della sede, ma comunque all'interno della rete formativa, è necessaria la formale accettazione dell'Amministrazione ospitante, nonché l'autorizzazione rilasciata dal CSS/CO, il quale deve esplicitare le ragioni di opportunità e/o di necessità alla base della decisione assunta.

10. Al Responsabile di ogni Struttura presso la quale il medico in formazione specialistica svolge la propria attività, compete, come definita dal CSS/CO, l'organizzazione della suddetta attività ed il controllo del suo corretto svolgimento.

11. Il Direttore della Scuola/Presidente del CO, all'inizio delle attività annuali, comunica alla Direzione delle strutture sanitarie che fanno parte della rete formativa della Scuola e al Settore Personale Docente dell'Università, i nominativi dei medici in formazione, indicando per ciascuno le strutture da frequentare, la durata del periodo di frequenza, i tipi di attività professionali in cui dovranno essere impegnati ed il loro livello di autonomia nella esecuzione di tali attività.

Art. 38 - Formazione fuori rete formativa

1. In conformità al programma formativo dello specializzando e su indicazione del Consiglio/CO della Scuola di Specializzazione, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture esterne (italiane o straniere) non rientranti nella rete formativa. Tale periodo non può superare i 18 mesi nell'arco dell'intera durata del corso di formazione specialistica e deve essere autorizzato con apposito provvedimento, ovvero con sottoscrizione di apposito atto convenzionale.

2. L'eventuale autorizzazione del CSS/CO dovrà esplicitare:

- programma formativo da svolgere presso la sede prescelta con indicazione precisa del periodo di inizio e fine formazione;
- nulla osta alla frequenza rilasciato dalla struttura ospitante con indicazione del periodo temporale di permanenza del medico in formazione;
- disponibilità del Tutor e del Direttore della struttura ospitante a certificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dello specializzando;
- attestazione relativa alla copertura assicurativa a carico della struttura ospitante, la copertura assicurativa può essere a carico del medico in formazione specialistica laddove non sia prevista dalla struttura ospitante;

Art. 39 - Regolamento didattico della Scuola e conseguimento del titolo



1. Il CSS/CO della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola Specializzazione.
2. Ciascuna Scuola predispone un proprio Regolamento, ove vengono indicate le strutture che compongono la rete formativa e le strutture esterne convenzionate e sono specificate le modalità di valutazione dello specializzando ai fini di verificare la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome.
3. Per il conseguimento del Titolo di Specialista il medico in formazione specialistica deve acquisire i CFU previsti dalla normativa.
4. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal Supplemento al Diploma rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.M. n. 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando, nonché le competenze professionali acquisite (D.I. n. 68/2015, art. 5, comma 1).

Art. 40 - Valutazione della formazione e attività assistenziali

1. Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs n. 368/99 e s.m.i., con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia.
2. La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del CSS/CO della Scuola, tenuto conto dello sviluppo della formazione e considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuali e i responsabili delle Unità operative nelle quali si svolge la formazione.
3. I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, ai sensi del D. Lgs. n. 368/1999, sono concordati dal CSS/CO della Scuola con i Dirigenti responsabili delle strutture sanitarie presso le quali il medico in formazione specialistica svolge la formazione sulla base del proprio programma formativo. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative svolte, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dall'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 368/1999, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate dettagliatamente con firma del tutor le attività svolte



dallo specializzando, nonché il giudizio del tutor sull'acquisizione delle competenze, capacità e le attitudini dimostrate.

4. Ciascuna Scuola predispone un Regolamento ove vengono anche specificate le modalità di valutazione dello specializzando e programma il percorso formativo per ciascun anno di Corso, definendo la progressiva acquisizione delle competenze, volte all'assunzione delle responsabilità autonome dello specializzando nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola, secondo quanto stabilito dall'art 3, comma 5 del D.I. n.68/2015.

I criteri per la valutazione dello specializzando possono essere articolati dal CSS/CO della Scuola, tenendo conto anche di:

- Competenze cliniche
- Competenze tecniche
- Riferimento e rispetto di standard e di linee-guida
- Capacità di assumere decisioni e responsabilità
- Capacità di scelte appropriate nelle strategie e nei percorsi diagnostico-terapeutici
- Capacità di identificare e gestire condizioni di emergenza e di rischio
- Capacità organizzative
- Capacità relazionali.

5. Le valutazioni del Tutor, visionate e validate dal Responsabile della struttura, sono oggetto di periodica supervisione da parte del Direttore/Coordinatore della Scuola, cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dallo specializzando. Quest'ultima è vincolata ad una verifica periodica, di norma annuale, e consente di affidare allo specializzando gradi di autonomia e responsabilità in maniera nominale, non necessariamente legate solo ai passaggi di anno.

6. Per tutte le attività assistenziali al medico in formazione specialistica deve essere sempre garantito come referente un medico specialista della disciplina oggetto della Specializzazione, presente o in pronta disponibilità all'interno della Struttura, in rapporto ai livelli di responsabilità attribuiti; ciò come doverosa tutela delle persone (utente e specializzando) e come momento essenziale per l'apprendimento.

7. In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze specialistiche.

8. La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.).



9. È responsabilità del Direttore/Coordinatore e del CSS/CO attribuire compiti e livelli di responsabilità agli specializzandi.

10. La tipologia di attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica, in base al grado di autonomia raggiunto ed attenendosi comunque alle direttive impartite dal tutor, è distinta in:

a) ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTORATA: è quella svolta in presenza del personale di ruolo che esegue la prestazione e che ne affida parte all'allievo;

b) ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTELATA: è la prestazione svolta su indicazione del personale medico di ruolo ed è eseguibile dal medico in formazione specialistica purché il personale di ruolo sia presente nella struttura e sia in grado di sorvegliare e vigilare l'operato del medico in formazione specialistica;

c) ATTIVITÀ ASSISTENZIALE PROTETTA: è l'attività svolta autonomamente dallo specializzando sulla base delle direttive impartite dal tutor in modo specifico e puntuale, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal CSS/CO della Scuola. In ogni caso il personale medico di ruolo deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione specialistica.

11. La partecipazione alle attività assistenziali del medico in formazione specialistica deve risultare dalle documentazioni ufficiali, con la dicitura "medico in formazione specialistica" chiaramente espressa.

12. Il medico in formazione specialistica partecipa anche ad attività di ricerca sotto la guida del responsabile della ricerca, nel rispetto delle disposizioni di cui agli Ordinamenti didattici delle Scuole.

13. Non è consentito al medico in formazione specialistica l'esecuzione autonoma di qualsiasi attività amministrativa.

Art. 41 - Tutor e altre figure di riferimento

1. Il percorso formativo del medico specialista è seguito, per tutta la durata del corso di specializzazione, da tutor designati annualmente dal CSS/CO. I tutor vengono designati sulla base di requisiti di elevata specializzazione scientifica, adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.



2. Il tutor è la figura, universitaria o del S.S.N., che la Scuola di Specializzazione identifica quale supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica, sia per la progressiva assunzione dei compiti assistenziali, che, eventualmente, per le attività didattiche e di ricerca. Il tutor, inoltre, può seguire il medico in formazione specialistica nella preparazione della tesi di Specializzazione, benché non ne possa essere Relatore.
3. Le modalità per lo svolgimento della funzione tutoriale sono definite dalla normativa vigente.
4. I compiti principali del tutor sono:
 - essere un punto di riferimento per lo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
 - concorrere al processo di valutazione dello specializzando;
 - illustrare gli obiettivi dell'attività da svolgere;
 - inserire il medico nel gruppo di lavoro;
 - controllare e attestare la frequenza alle attività;
 - controllare il comportamento e l'apprendimento del medico in formazione specialistica;
 - individuare specifici compiti per il singolo medico in formazione specialistica e vigilare sulla loro esecuzione.
5. Il tutor individuale non può seguire contemporaneamente più di tre medici in formazione specialistica.
6. In caso di rotazione, al medico in formazione viene assegnato un tutor per ciascun periodo di rotazione.
7. È prevista la periodica proposizione di incontri formativi ed organizzativi con i tutor al fine di armonizzare le attività di tutorato e le modalità di articolazione delle stesse.

TITOLO V – VALUTAZIONE

Art. 42 - Valutazione in itinere, passaggio all'anno successivo e commissioni esame di profitto

1. Al termine di ciascun anno di corso, lo specializzando deve superare una verifica (esame di profitto) per essere ammesso all'anno di corso successivo o, nel caso dell'ultimo anno, all'esame di diploma.
2. Prima dell'esame, la commissione verifica che sul libretto personale di formazione siano illustrate e certificate tutte le attività professionalizzanti che lo specializzando era tenuto a svolgere nell'anno di corso, secondo quanto previsto dal piano formativo individuale.



3. Qualora tra le attività illustrate nel libretto e quelle programmate risultino carenze formative tali da avere pregiudicato in maniera sostanziale il percorso formativo dell'anno di corso, il CSS/CO, sentito il coordinatore della sede aggregata se lo specializzando ha frequentato presso tale sede, i tutor e lo specializzando interessato, dovrà motivatamente deliberare in via definitiva l'ammissione, ovvero la non ammissione, dello specializzando stesso all'esame di profitto annuale.
4. Per lo svolgimento dell'esame di profitto è prevista di norma una sessione di esame unica.
5. L'esame di profitto deve svolgersi, di norma, non prima di quindici giorni dalla conclusione dell'anno di corso e non oltre quindici giorni dopo la conclusione medesima. Il calendario è fissato annualmente dal CSS/CO.
6. L'assenza dall'esame di profitto dello specializzando è giustificata nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore.
7. In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello straordinario previa presentazione di certificazione medica. Se l'assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il CSS/CO di Specializzazione valuta l'eventuale ammissione del candidato ad un appello straordinario, sulla base di idonea documentazione giustificativa.
8. L'esame è unico ed è inteso a verificare globalmente la preparazione acquisita dallo specializzando negli insegnamenti teorici seguiti e nelle attività pratiche (professionalizzanti) svolte nell'anno di corso.
9. La valutazione del profitto è espressa con un unico voto in trentesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode soltanto con parere unanime dei commissari.
10. Con il superamento dell'esame, lo specializzando acquisisce i crediti formativi universitari previsti per ciascuna attività dal regolamento didattico della Scuola di Specializzazione.
11. La non ammissione o il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola di Specializzazione e la risoluzione del contratto di formazione. Non è consentita la ripetizione dell'anno di corso.
12. Qualora l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara sia sede amministrativa della Scuola di Specializzazione, l'esame di profitto di tutti o di alcuni degli specializzandi può tenersi anche presso una delle sedi aggregate, a condizione che siano rispettate le norme in materia vigenti nell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.



13. La Scuola di Specializzazione può adottare un sistema di valutazione in itinere in rapporto con gli obiettivi delle singole Scuole volte a verificare l'acquisizione delle competenze descritte negli ordinamenti didattici anche al fine della progressiva assunzione di responsabilità. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dall'art. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 368/99, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firma del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.
14. I risultati delle valutazioni in itinere non sono oggetto di autonoma verbalizzazione ma di essi si tiene conto nell'ambito dell'esame di profitto annuale.
15. Hanno diritto di far parte della commissione tutti i docenti titolari degli insegnamenti tenuti nell'anno di corso. La commissione è presieduta dal Direttore della Scuola di Specializzazione/Presidente CO o da un suo delegato.
16. L'esame è valido se svolto alla presenza di almeno due membri della commissione, uno dei quali deve essere il direttore della Scuola di Specializzazione o suo delegato.
17. Se l'esame di profitto è svolto presso la sede di un'Università aggregata, il Presidente del CO può delegare il coordinatore della sede a presiedere la commissione.
18. Il Presidente della commissione è responsabile del relativo verbale ed ha l'obbligo di curare la consegna dello stesso, debitamente compilato in tutte le sue parti, al Settore competente alla fine di ogni appello.

Art. 43 - Esame di diploma

1. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione, che deve essere obbligatoriamente corredato dal Supplemento al Diploma, rilasciato dalle Università ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.M. n. 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando nonché le competenze professionali acquisite.
2. Il CSS/CO, di norma, non oltre la fine dell'anno di formazione precedente all'ultimo anno di corso, sentita la eventuale proposta del tutor, assegna allo specializzando l'argomento della tesi con l'indicazione del nominativo del relatore e dell'eventuale correlatore. L'assegnazione di tesi sperimentale deve comunque avvenire almeno un anno prima del termine dell'ultimo anno di corso.



3. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere di cui al precedente articolo, nonché dei giudizi dei docenti-tutori per la parte professionalizzante.
4. Per il conseguimento del Diploma di specializzazione, lo specialista in formazione deve avere acquisito 180, 240 o 300 crediti secondo la durata del corso di specializzazione.
5. L'esame per conseguire il titolo deve tenersi almeno quindici giorni dopo lo svolgimento dell'esame di profitto dell'ultimo anno e comunque dopo la conclusione legale dell'ultimo anno di corso.
6. La tesi può essere redatta in lingua straniera (inglese) previa autorizzazione da parte del CSS/CO.
7. Relatori delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento, che facciano parte del CSS/CO della Scuola.
8. Una copia della tesi va consegnata al Direttore/Presidente della Scuola almeno 3 settimane prima dell'esame finale; un'ulteriore copia deve essere, altresì, consegnata in formato elettronico al Settore competente.
9. Le Commissioni sono nominate, su proposta del CSS/CO, dal Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute e sono composte da non meno di cinque e non più di sette componenti facenti parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione; la maggioranza dei componenti della commissione deve essere costituita da professori di ruolo dell'Ateneo. Per ogni singolo candidato la commissione può essere integrata con un esperto italiano o straniero di alta qualificazione scientifica o professionale. I correlatori non facenti parte della Commissione non possono partecipare alla formulazione del voto di Specializzazione.
10. Presidente della Commissione è il Direttore del CSS/Presidente CO. Il Presidente deve garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.
11. Per le Scuole aggregate l'esame di Diploma deve essere sostenuto nella sede amministrativa.
12. Per le Scuole aggregate nella Commissione giudicatrice dell'esame di diploma, abilitata al conferimento del titolo di specialista, deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante per ogni sede identificato nel relativo coordinatore o suo delegato.
13. In caso di aggregazione tra più atenei, il diploma della Scuola di Specializzazione è rilasciato congiuntamente dai Rettori di tutte le università coinvolte.



14. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di quarantadue. Le Commissioni dispongono di settanta punti; qualora il voto finale sia settanta, accertata l'eccellenza dei risultati raggiunti dal candidato, può essere concessa all'unanimità la lode.

15. Lo svolgimento dell'esame finale di Specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale, mentre la decisione del voto avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

Art. 44 - Sessioni straordinarie di esame finale

1. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.

2. In caso di assenza all'esame finale il medico in formazione specialistica si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

a) malattia

b) caso fortuito o forza maggiore.

3. In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione straordinaria previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal CSS/CO della Scuola. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 - Norma transitoria

1. Nella fase transitoria di applicazione del D.I. n. 68/2015 per quanto riguarda le funzioni del Consiglio della Scuola, la direzione della Scuola e il corpo docente della medesima, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 4, e 6 commi 2 - 3 del citato D.I.

Art. 46 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano la normativa vigente in materia, nonché le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti nell'Ateneo.